

I criteri di qualificazione della figura della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

a cura di Cinzia Frasccheri¹⁻²

Inquadramento normativo

Emanato in veste di decreto interministeriale (sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute), il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in data 18 aprile 2012, in merito ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, è stato varato il 6 marzo 2013 e ne è stato dato avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, n.65 del 18 marzo 2013.

Nel rispetto di un preciso mandato, previsto nell'ambito dei compiti assegnati dal legislatore all'art.6, comma 8, del DLGS 81/08 s.m. alla Commissione consultiva permanente, attraverso il lungo lavoro del comitato speciale n.6, si è giunti a concretizzare quanto disposto alla lettera *m-bis*, elaborando specifici «criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro».

Strutturato in quattro articoli ed un Allegato, il decreto interministeriale ha interamente fatto proprio il testo approvato dalla Commissione consultiva permanente – allegandolo nella sua interezza (e considerandolo parte integrante del decreto) – richiamando, invece, nell'articolato, alcuni precetti già presenti nel testo elaborato dalla Commissione.

Con il varo del decreto interministeriale e, quindi, con l'emanazione ufficiale dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, si può considerare compiuto l'iter di definizione relativo alla «durata, i contenuti minimi e le modalità» riferiti alla formazione dei lavoratori (ma non meno dei preposti e dei dirigenti, seppur come noto non in forma

¹ Giuslavorista, componente ufficiale della Commissione consultiva permanente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Componente ufficiale del Comitato speciale n.6 della Commissione che ha elaborato i Criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Progettista qualificato di *e-Learning*, Responsabile nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro.

² Cfr. A.Andreani e C.Frasccheri, *Gestione dei nuovi obblighi di formazione - Secondo gli Accordi Stato-Regioni e le Linee Guida Applicative*, + Cd-Rom, EPC editore, ottobre 2012.

vincolate per tali figure aziendali), delineati all'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all'art.37, comma 2, del DLGS 81/08 s.m..

Occorre difatti ricordare che mediante l'Accordo Stato-Regioni, nel dicembre 2011, andandosi a realizzare quanto demandato dal legislatore del DLGS 81/08 s.m. in merito agli elementi minimi necessari per poter attuare i percorsi formativi obbligatori per i lavoratori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli estensori avevano ritenuto, rispettando il mandato legislativo sulle competenze della Commissione, di dover coniare una disposizione "ponte", in relazione ai requisiti dei docenti (punto 1, all'interno dell'Accordo), al fine di regolare temporaneamente anche questo elemento, in attesa delle disposizioni oggi varate.

Risultando tali requisiti uno degli elementi fondamentali per la realizzazione di un percorso formativo che risponda a quei criteri di adeguatezza richiesti dal legislatore per la realizzazione della formazione dei lavoratori (ai sensi dell'art.37, comma 1), è sulla base del combinato disposto tra tali riferimenti normativi che si arriva a dover considerare assolutamente vincolante quanto previsto in merito ai criteri di qualificazione della figura del formatore; un vincolo che, tenuto conto del contesto normativo nel quale è inserito, risulta gravato di specifica sanzione a carico del datore di lavoro (o anche del dirigente, sulla base dell'eventuale suddivisione dei compiti, tra cui all'assolvimento dell'obbligo formativo), a fronte del mancato rispetto di quanto previsto (ai sensi dell'art.55, comma 5, lett.c).

Se i criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, vanno a dare contenuto a quanto temporaneamente disposto all'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, va precisato che non rappresentano una completa novità nel quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto che già precedentemente erano stati indicati dei requisiti minimi per la figura del docente, all'interno di percorsi di formazione in materia prevenzionale. Difatti, ad introdurre per la prima volta minimi requisiti per l'individuazione della figura del docente, è stato l'Accordo Stato-Regioni del 2006, relativo ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP (in specifico, *l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del DLGS 23 giugno 2003, n.195, che integra il DLGS 19 settembre 1994, n.626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro*), ad oggi interamente vigente, anche se in via di revisione.

Seppur non innovativi sul piano temporale, i criteri di qualificazione della figura del formatore, introdotti con il decreto interministeriale del 6 marzo u.s., rappresentano, invece, sul piano sostanziale una delle più rilevanti novità in tema di requisiti minimi fondamentali per la realizzazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto

dell'articolazione dei criteri e dell'elevato livello che ciascun requisito, all'interno dei primi, rappresenta.

A tale riguardo, difatti, va comunque ricordato che nel testo dell'Accordo Stato-Regioni del 2006 il criterio (unico) richiesto ai docenti è quello di un'«esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro». Un criterio che, pur costituendo il primo tentativo di introdurre la richiesta di un requisito di qualità per l'individuazione della figura del formatore, all'interno di percorsi formativi specifici in materia prevenzionale, non lo si può in alcun modo porre a confronto con quanto oggi stabilito in merito ai criteri di qualificazione della figura del formatore, essendo questi ultimi veri e propri requisiti di garanzia di un livello minimo di qualità della figura, non potendosi di certo considerare minimamente sufficiente, quale requisito, la sola esperienza (ancor più se limitata ad un biennio), rapportata oltremodo alla complessiva materia della «prevenzione e sicurezza sul lavoro».

Tracciando le tappe relative all'evoluzione dei requisiti minimi riferiti alla figura del docente, non si può trascurare quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni, in tema di formazione per i lavoratori addetti a lavori in quota – richiamato espressamente all'Allegato XXI, Punto 2, del DLGS 81/08 s.m. – nel quale si riscontra come già il legislatore della riforma prevenzionale (attuata come noto mediante il DLGS 81/08 s.m.) punti ad un accrescimento della qualità dei requisiti richiesti ai docenti, prevedendo non solo un'«esperienza documentata, almeno biennale», ma anche la sua realizzazione «sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» (confermando quanto indicato già dall'Accordo del 2006), così come anche «nel settore della formazione».

Dovendo, pertanto, considerare in merito ai requisiti dei docenti, quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 una mera regola-ponte, e non un evidente passo indietro nell'evoluzione dei requisiti richiesti per la definizione della figura del docente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è con l'introduzione dei criteri di qualificazione della figura del formatore, mediante il decreto interministeriale del 6 marzo u.s., che si può ritenere a pieno titolo regolamentato oggi, in modo puntuale e specifico, il tema in parola; non potendo, a piena evidenza, in questo senso, considerare il minimo aumento di un solo anno dell'esperienza richiesta nell'Accordo Stato-Regioni del 2011, in confronto a quanto previsto nel 2006, passando da biennale a triennale (pur con l'evidenza del tipo di esperienza acquisita mediante «insegnamento o professionale»), e al contempo, la conferma piena di quanto già previsto in relazione alla più ampia area della «materia salute e sicurezza sul lavoro».

Entrata in vigore

Stabilito in modo chiaro già nel testo del documento, prodotto dalla Commissione consultiva e allegato quale parte integrante (come previsto all'art.1, comma 1) del decreto interministeriale, del 6 marzo u.s., nelle premesse del decreto viene ad essere posto in evidenza il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, costituendo uno degli aspetti particolari introdotti dal decreto.

Il termine dell'entrata in vigore, aspetto considerato fin da subito dal documento elaborato dalla Commissione consultiva e rafforzato dalle ragioni a sostegno previste ed evidenziate dal decreto, costituisce non solo un'indicazione di natura meramente temporale, ma una scelta consapevole e coerente in funzione della considerazione del volume e del rilievo delle novità introdotte.

Fissando in dodici mesi il differimento dei termini di entrata in vigore del decreto, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale (e pertanto, dal 18 marzo 2013), così come espressamente previsto nelle premesse, ma anche nell'art.4, comma 1, del decreto, viene ad essere predisposto un lungo tempo per poter permettere, in modo agevole, di acquisire il possesso (o dotarsi di documentazione di attestazione adeguata) dei requisiti previsti nell'ambito dei diversi criteri indicati quali profili necessari al fine di potersi qualificare per il ruolo di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le ragioni poste alla base di tale ampia possibilità, dichiarate in modo indiretto, ma evidenti, nelle premesse del decreto, richiamano quale bacino di riferimento le «piccole e medie imprese, considerandole le realtà lavorative numericamente più interessate dalle disposizioni.

Considerato che, sulla base di quanto disposto nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione dei lavoratori (ma non meno quella dei preposti e dei dirigenti, seppur non vincolata alle regole in esso dettate), è stata resa libera nel poter essere svolta direttamente in azienda e, pertanto, con l'utilizzo nel ruolo di docenti anche di personale interno, il principale bacino di interesse delle disposizioni introdotte non potrà che essere di certo quello delle realtà aziendali più tipicamente presenti nel panorama produttivo italiano, giungendo quindi a considerare che la maggior parte dei formatori che si qualificheranno (oltre al consolidamento di coloro che già oggi svolgono l'attività di formatori), non apparterrà in grande numero a professionisti, ma bensì a molte delle figure interne alle realtà lavorative.

Dovendo, pertanto, considerare tale contesto di riferimento, e non quindi solo quello più tipico costituito dai docenti di professione, si è reso necessario, perseguendo la via della concretezza e fattibilità delle disposizioni introdotte, prevedere un ampio tempo di messa a regime del sistema, non potendo neanche trascurare, per molti potenziali futuri docenti, la necessità di dover acquisire i requisiti richiesti, conciliando tali impegni con lo svolgimento del proprio lavoro in azienda.

Campo di applicazione

Indicato in modo chiaro nell'*incipit* del documento, redatto dalla Commissione consultiva e allegato quale parte integrante del decreto interministeriale del 6 marzo u.s., il campo di applicazione dei criteri di qualificazione della figura del formatore non ricomprende le figure di docenza per i percorsi formativi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (previsti all'art.98 del DLGS 81/08 s.m.), così come per i percorsi di formazione previsti per gli RSPP/ASPP (ai sensi dell'art.32 del DLGS 81/08 s.m.).

Essendo, difatti, già da tempo in vigore le disposizioni relative ai requisiti richiesti per lo svolgimento di tali percorsi formativi, tra i quali (come detto) anche i requisiti relativi ai docenti, gli estensori del documento hanno ritenuto, in prima applicazione, di non far ricomprendere anche tali percorsi formativi nel campo di applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale, demandando (in modo non esplicito, ma evidente) l'intervento di armonizzazione tra i requisiti al momento (non lontano) di revisione totale dell'insieme delle regole riferite a ciascuno dei percorsi formativi specifici, su richiamati.

Attenendosi in modo rigoroso in base a quanto previsto all'art.1, comma 2, del decreto interministeriale, le disposizioni previste si devono considerare riferite a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza, operanti nei «corsi di formazione di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008».

Di minor evidenza, ma di pari rilievo, è l'indicazione puntuale che emerge dal testo riferita alla tipologia di formatore a cui le disposizioni fanno preciso riferimento. Considerando ampia la categoria dei formatori e caratterizzata da più figure specialistiche, nel documento della Commissione consultiva è stato ritenuto importante indicare in modo preciso il soggetto a cui i criteri delineati dovevano fare esclusivo riferimento, ponendo in questo modo anche un punto di congiunzione tra il mandato previsto dal DLGS 81/08 s.m. e la terminologia utilizzata dagli accordi Stato-Regioni, prima quello del 2006 e poi quelli del 2011 (riferendoci non solo a quello relativo all'art.37, ma anche a quello relativo all'art.34, del DLGS 81/08 s.m.).

Se, infatti, all'art.6, comma 8, lett.*m-bis*, è della figura del «formatore» che se ne prevede l'individuazione dei criteri di qualificazione (termine puntualmente utilizzato nel testo del decreto), sono relativi al «docente», i requisiti indicati negli accordi Stato-Regioni.

Escludendo, pertanto, le altre figure che nel termine più ampio di «formatore» oggi potrebbero essere ricomprese (vedi ad esempio: il progettista-formatore, il tutor-formatore, ecc.), utilizzando in modo esplicito la terminologia di «docente-formatore», si è inteso indirizzare i requisiti indicati in

modo diretto sull'unica figura di chi è chiamato a svolgere la docenza nell'ambito dei corsi di formazione di base, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riferendosi ai corsi di formazione, e pertanto, rimanendo nei termini di quanto previsto al comma 2, dell'art.37 del DLGS 81/08 s.m. (così come anche per quanto previsto ai commi 2 e 3, dell'art.34), vengono ad essere esclusi, come esplicitamente indicato nel documento della Commissione consultiva, i percorsi di addestramento a cui i lavoratori sono chiamati alla partecipazione obbligatoria, sulla base di quanto espressamente previsto, rappresentando (come ben chiarito dalle definizioni previste per ciascuna attività, all'art.2 del DLGS 81/08 s.m.) due interventi di natura e finalità diverse.

Il prerequisito

Introdotta dal documento redatto dalla Commissione consultiva, e allegato quale parte integrante del decreto interministeriale del 6 marzo u.s., il prerequisito rappresenta uno degli elementi più innovativi dei criteri di qualificazione della figura del formatore.

Valutando i cambiamenti avvenuti nel tempo e quindi la crescita culturale che negli anni si è avuta in modo trasversale, a partire proprio dal livello minimo più diffuso di istruzione, è stato previsto quale elemento indispensabile per poter anche solo affacciarsi al sistema dei criteri di qualificazione della figura del formatore-docente, il possesso del «diploma di scuola secondaria di secondo grado».

Puntando a delineare non meri requisiti per la figura del docente, ma criteri di qualificazione della figura del formatore-docente, e quindi criteri di eccellenza e di stimolo ad un innalzamento del livello della qualità generale del corpo docente nelle materie della prevenzione in ambito lavorativo, l'introduzione di tale barriera minima in entrata è risultata quanto mai necessaria, tenuto anche conto della complessità, sul piano legislativo e tecnico, che sempre di più la tematica della salute e sicurezza sul lavoro è andata nel tempo maturando; non escludendo, a tale riguardo, neanche il dato per nulla irrilevante della correlazione diretta tra formazione (di qualità) e maggiori garanzie di tutela e prevenzione.

Considerato di rilevante importanza, ma anche di impatto determinante nell'ambito dei criteri di qualificazione introdotti, il legislatore del decreto interministeriale ha ritenuto di dover inserire le disposizioni riguardanti il prerequisito in modo più evidente, di quanto già predisposto nel documento redatto dalla Commissione consultiva (allegato, comunque, quale parte integrante del decreto), introducendole mediante richiami specifici e più evidenti, nell'ambito dei commi dell'art.1, del decreto.

Data la valenza fondamentale di tale requisito, il legislatore non ha ridotto in alcun modo l'ambito di applicazione prevedendo, già al comma 2 del testo del decreto, il necessario possesso da parte di tutti quei soggetti che intendano svolgere la funzione di formatori-docenti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei corsi di formazione previsti espressamente sia all'art.34 che all'art.37 del DLGS 81/08 s.m., regolati oggi secondo le disposizioni introdotte da entrambi gli accordi Stato-Regioni, del 21 dicembre 2011.

Se la valutazione, però, riferita alla necessità del possesso del requisito, quale livello minimo di scolarità richiesta per considerare qualificato il formatore-docente, ha trovato il più ampio consenso – rappresentando di certo un elemento di base indispensabile nel quadro dell'innalzamento del livello di qualità dei formatori-docenti – è stato necessario dover prevedere una «clausola di salvaguardia» (come l'hanno intesa definire gli estensori del documento, all'interno della Commissione consultiva), dovendo considerare la reale impossibilità, da parte di alcuni, nel poter acquisire il requisito, come invece ampiamente possibile (visto anche il termine di 12 mesi per l'entrata in vigore delle disposizioni) per gli altri requisiti.

Non potendo richiedere l'acquisizione del diploma a soggetti adulti, oggi privi di tale attestazione (e non più, quindi, in età scolastica), è stato concesso loro, al fine di non privarli della possibilità di svolgere il ruolo di formatori-docenti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ovviare a tale mancanza dimostrando di possedere almeno uno dei criteri previsti dal documento, obbligandoli invece, al pari di tutti gli altri, al rispetto dell'obbligo di aggiornamento triennale previsto quale modalità di formazione permanente.

Precisando i termini temporali di validità della «clausola di salvaguardia», richiamata nel suo contenuto, nel comma 6, dell'art.1, del decreto interministeriale, il legislatore ha inteso fissare, in coincidenza della data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale (e pertanto, al 18 marzo 2013), la linea di demarcazione della sua vigenza, considerando ricompresi nella clausola, solo coloro che, trovandosi in tale condizione, potranno dimostrare, alla data del 18 marzo, il possesso di almeno uno dei criteri delineati, rendendo in questo modo l'esperienza maturata, elemento determinante e dirimente.

La speciale salvaguardia per il datore di lavoro

Tracciando un percorso di salvaguardia specifico per la figura del datore di lavoro, considerandolo in modo ancor più di favore di quanto già previsto per gli aspiranti formatori-docenti, privi di attestazione di diploma di scuola secondaria di secondo grado, titolari, comunque (alla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale), di uno dei criteri di

qualificazione introdotti in modo innovativo, è stato disposto, oltre a quanto previsto nel documento redatto dalla Commissione consultiva, anche quanto sintetizzato poi all'art.1, comma 5 e all'art.2, del decreto interministeriale del 6 marzo u.s..

Ponendo in primaria attenzione le esigenze espresse da parte delle piccole e medie imprese, maggiormente interessate dall'opportunità già offerta dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, mediante il quale si è concessa la possibilità di svolgimento della formazione di base, delle figure della prevenzione aziendale, anche all'interno della realtà lavorativa e mediante l'utilizzo di risorse interne in qualità di formatori, è importante ricordare che è stato ritenuto (in coerenza con quanto già concesso) di permettere al datore di lavoro di svolgere attività di formazione, in prima persona, a favore dei propri lavoratori.

Circoscrivendo la salvaguardia ad un periodo di 24 mesi (da conteggiare però a partire dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione e, pertanto, 12 mesi dopo la data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale), ai datori di lavoro è stato concesso, durante tutto il periodo di tempo previsto, di svolgere la funzione di formatori-docenti, anche in assenza, sia dell'attestato del diploma, che dei requisiti relativi ad almeno uno dei criteri introdotti in modo innovativo dal decreto interministeriale.

Considerato ammissibile lo svolgimento del ruolo di formatore-docente da parte del datore di lavoro, a fronte della totale mancanza sia del prerequisito che di almeno uno dei criteri, per il solo fatto di avere limitato il raggio di azione ai soli propri lavoratori (facendo ricadere, quindi, su di loro le conseguenze rischiose di una concessione di tale portata, riguardando uno degli aspetti di maggior rilievo nella prevenzione quale la formazione di base), non può che essere salutata con estremo favore, la previsione (disposta nel documento, ma evidenziata anche al comma 2, dell'art.4 del decreto) del necessario possesso (almeno), da parte del datore di lavoro, dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (di cui all'art.34 del DLGS 81/08 s.m.), alla base dei quali è prevista una specifica formazione, da svolgere oggi ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni (anch'esso) del 21 dicembre 2011.

Prevista, comunque, a tempo la speciale salvaguardia concessa al datore di lavoro, trascorsi pertanto i 24 mesi (a partire, come detto, dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione e, quindi, 12 mesi dopo la data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale), anche a tali figure sarà richiesta, al fine dello svolgimento del ruolo di formatore-docente, il possesso (almeno) di uno dei criteri introdotti dal decreto interministeriale, parificandoli così a tutti gli altri soggetti (a quelli, cioè, interessati dalla «clausola di salvaguardia», prevista al comma 6, dell'art.1).

Disposizioni transitorie e attestazioni documentali

Introdotta mediante precisa disposizione, contenuta nel documento redatto dalla Commissione consultiva (allegato quale parte integrante del decreto interministeriale del 6 marzo u.s.), e resa comunque evidente anche al comma 4, dell'art.1, del decreto, la norma transitoria grazie alla quale i requisiti minimi richiesti, in alcune situazioni, non sono vincolanti, non poteva in alcun modo mancare, tenuto conto di un evidente progresso di attività, in essere, al momento della pubblicazione del decreto.

Potendo dimostrare, formalmente e documentalmente, l'approvazione e la calendarizzazione di corsi di formazione, (ai sensi dei precetti previsti dal DLGS 81/08 s.m., così come anche delle disposizioni introdotte dagli accordi Stato-Regioni), alla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale del decreto, viene ad essere riconosciuta la deroga all'obbligo del possesso dei requisiti minimi, previsti nei riguardi dei formatori-docenti, non potendo pretendere una modifica così sostanziale (come quella dei criteri di qualificazione delle figure dei formatori), nell'ambito di quei percorsi formativi già approvati e, quindi, sostanzialmente conclusi, nelle fasi progettuali ed organizzative.

Considerando valida, quale documentazione a dimostrazione dell'approvazione e calendarizzazione di tali percorsi formativi, tutto quanto di formale possa essere prodotto, richiamando quanto previsto, sul punto, dalle Linee applicative, del 25 luglio u.s. (dal titolo *Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, e 37, c. 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni* – pubblicate in G.U. n. 192 del 18 agosto 2012), anche la rispondenza ai criteri di qualificazione della figura del formatore-docente dovrà poter essere dimostrata in modo adeguato dal soggetto, dovendo pertanto essere esibita idonea documentazione che, come espressamente elencato in modo, comunque, esemplificativo, nel testo del documento elaborato dalla Commissione consultiva, potrà essere in forma di «attestazione del datore di lavoro» o di «lettere ufficiali di incarico», ancor più quando dovrà essere documentata l'esperienza lavorativa/professionale.

Le aree tematiche

Novità di rilievo e simbolo dell'introduzione di criteri di qualificazione della figura del formatore è senza dubbio l'individuazione di «aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro».

Risolvendo alla fonte uno dei problemi basilari della qualità dell'offerta formativa, la scelta di prevedere specifiche aree di competenza, in relazione ai formatori-docenti, segna quel passo

evolutivo importante verso una proposta formativa che, quale base certa e comune a tutti, risponda pienamente ai principi di adeguatezza e specificità, richiesti dal legislatore della riforma prevenzionale (che, come più volte ricordato, è racchiusa in quanto disposto nel DLGS 81/08 s.m.). Prendendo le giuste distanze da una figura di formatore-docente generico (ma, più di frequente, tuttologo), con una competenza spesso ottenuta a seguito di mera esperienza realizzata mediante semplice reiterazione di interventi di docenza e, comunque, lontana da un'acquisizione diretta di conoscenza e di approfondimenti nelle discipline insegnate, l'individuazione delle «aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro» introduce una modalità di qualificazione della figura del formatore-docente di assoluta rilevanza e di evidente efficacia.

Perseguendo il fine dell'introduzione di un elemento di qualità, anziché di una modalità di mera complicazione, la scelta adottata è andata verso la sintesi di tre «aree tematiche», coniugando le esigenze rappresentate dalla copertura di tutte le materie relative alla prevenzione, con quanto richiesto dal mandato generale, disposto dal legislatore nei riguardi della Commissione consultiva volto al delineare dei criteri di qualificazione della figura del formatore, «anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento» (ai sensi dell'art.6, comma 8, lett. *m-bis*).

Analizzando le «aree tematiche» è importante cogliere che:

- l'Area normativa/giuridica/organizzativa, pur non essendo limitata ad un ambito circoscritto della tematica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, ha quale suo cardine centrale l'esigenza del possesso, da parte del formatore-docente che intende qualificarsi per tale area tematica, di quelle conoscenze e competenze che richiedono in primo luogo, non tanto (o non solo) il presidio degli argomenti trattati nel Titolo I del DLGS 81/08 s.m., ma soprattutto gli elementi fondamentali (così come un appropriato e specifico linguaggio) relativi alla materia giuridica, così come quelli inerenti l'organizzazione del lavoro e, in coerenza, al mondo dei sistemi e modelli di gestione, oggi divenuti di primaria importanza e campo di nuove e specifiche posizioni di responsabilità, individuate in capo ai diversi attori della prevenzione aziendale;
- l'Area dei rischi tecnici/igenico-sanitari, pur non essendo anch'essa circoscrivibile ad alcune tematiche specifiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, vede quale suo cardine centrale l'esigenza del possesso, da parte del formatore-docente che intende qualificarsi per tale area tematica, di quelle conoscenze e competenze che richiedono in primo luogo, non solo (ma comunque, almeno) il presidio degli argomenti trattati a partire dal Titolo II del DLGS 81/08 s.m., ma soprattutto gli elementi basilari e i rudimenti fondamentali (così come un appropriato e specifico linguaggio) inerenti i rischi specifici presenti nei diversi contesti

lavorativi. Prescindendo da un particolare e mirato percorso di studi, viene chiesto al formatore-docente di essere in grado di presidiare le tematiche relative all'Area di qualifica, permettendo ai discenti di poter spaziare nell'approfondimento tematico, senza per questo oltrepassare il confine tra formazione specifica e formazione specialistica, per la quale, come detto, altri sono i parametri di qualificazione ad oggi richiesti ai formatori-docenti e altri sono i riferimenti regolativi (non rientrando nel campo di applicazione, né dell'art.37 così come anche degli accordi Stato-Regioni, del dicembre 2011).

Coerente con la linea perseguita della qualificazione (concreta) della figura del formatore-docente, anche la scelta indicata all'interno della seconda Area tematica opera in tale senso. Considerato, difatti, che alcune materie tecniche possano avere riflessi importanti anche sul versante igienico-sanitario, è stato previsto che la trattazione di queste aspetti debba necessariamente essere svolta da formatori-docenti che, pur risultando qualificati per l'Area dei rischi tecnici/igienico-sanitari, dovranno poter dimostrare il possesso di competenze tali da affrontare le materie tecniche anche secondo l'aspetto più squisitamente igienico-sanitario, garantendo (anche in questo caso) non solo la conoscenza minima dei concetti inerenti i temi da affrontare, ma gli elementi basilari e i rudimenti fondamentali (così come un appropriato e specifico linguaggio) relativi a tale ambito di interesse.

- L'Area relazioni/comunicazione, pur essendo quella meno facilmente e in modo scontato circoscrivibile ad una specifica area tematica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, vede quale suo cardine centrale l'esigenza del possesso, da parte del formatore-docente che intende qualificarsi per tale area, di quelle conoscenze e competenze che richiedono prioritariamente, non solo (o non tanto) il presidio di tali argomenti su di un piano generale e totalmente avulso da qualsiasi necessaria declinazione nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma necessariamente l'illustrazione puntuale di quanto, almeno, disposto sul tema all'interno della normativa specifica rappresentata dal DLGS 81/08 s.m., non potendo di certo trascurare la centralità del modello partecipativo (di stampo comunitario) che rappresenta uno dei pilastri fondamentali sui quali pone le basi il (moderno) sistema di prevenzione e protezione.

Non limitando i formatori-docenti ad appartenere ad una sola Area tematica, ma consentendo la possibilità di qualificarsi anche per più aree – preservando comunque il totale rispetto dei criteri di qualificazione della figura del formatore-docente – si rileva positivamente l'assenza di qualsiasi forma di facilitazione, mediante anche solo aggregazione, nel documentare il possesso dei requisiti

richiesti che andrà interamente e specificatamente dimostrato per ciascuna eventuale area tematica per la quale il soggetto intenderà vedersi riconosciuta la qualifica di formatore-docente. Qualifica che richiederà, come qui di seguito indicato, il rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale specifico, a cadenza triennale, coerente con l'area tematica di competenza (che nel caso di qualifica per più aree tematiche corrisponderà ad altrettanti corsi di aggiornamento per ciascuna area).

L'aggiornamento professionale

Considerata la qualificazione acquisita da parte del formatore-docente a carattere permanente (nei termini di quanto corrispondente ai requisiti posseduti), sulla base di quanto previsto nel documento redatto dalla Commissione consultiva – in coerenza con l'affermazione crescente del valore rappresentato dai programmi di formazione permanente – la mancata conferma del precetto nell'articolato del decreto, non pone comunque dubbi in tal senso.

Cadenzato su base triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (dopo 12 mesi, quindi, dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale), l'obbligo di aggiornamento, previsto per coloro che risultino essere già qualificati alla stessa data, o entro il triennio, a far data dal conseguimento della qualificazione, si articola in due differenti modalità, offrendo in questo modo maggior libertà di scelta al formatore-docente, potendosi orientare verso la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura.

- La prima tipologia prevede la frequenza di seminari, convegni, corsi di aggiornamento (relativi tutti all'area tematica per la quale il formatore-docente risulta qualificato), per un totale complessivo di 24 ore, richiedendo comunque, almeno per una durata di 8 ore, la partecipazione ad un corso di aggiornamento che risponda ai criteri delineati per tali attività formative, a partire dal soggetto organizzatore del percorso formativo, che dovrà essere necessariamente uno tra quelli previsti all'art.32, comma 4, del DLGS 81/08 s.m.
- La seconda tipologia prevede, invece, lo svolgimento di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nella specifica area tematica di competenza del formatore-docente: area tematica, cioè, per la quale risulti essere qualificato. A tale riguardo, difatti, va specificato che nel caso un formatore-docente sia qualificato per più aree tematiche, dovrà necessariamente svolgere l'obbligo di aggiornamento per ciascuna delle specifiche aree tematiche.

I criteri per la qualificazione del formatore-docente

Cardine centrale del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente, introdotto in modo totalmente innovativo nell'ambito della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nei termini di quanto disposto agli artt.34 e 37 del DLGS 81/08 s.m.) è senza dubbio la delineazione dei 6 Criteri di qualificazione che, integrati con il possesso del prerequisito, costituiscono concretamente quel cambio di passo verso una puntuale identificazione di figure di riconosciuta e specifica competenza.

Di più facile confusione sul piano terminologico che sul piano sostanziale, i Criteri delineati mirano essenzialmente a stabilire i requisiti necessari, all'interno di ogni profilo, per poter considerare il possessore, figura qualificata per lo svolgimento del ruolo di formatore-docente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Mirando a ricomprendere le diverse tipologie di profili (oggi esistenti o che in futuro si andranno formando), garantendo l'equilibrio tra essi, pari ad un uguale peso tra gli elementi minimi richiesti, il reale valore aggiunto rappresentato dal nuovo sistema di qualificazione introdotto è racchiuso nella garanzia della certa contemporaneità, in ciascun criterio, dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti determinanti ai fini della qualificazione del formatore-docente: la conoscenza, l'esperienza e la capacità didattica.

1° criterio

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

Il primo criterio delineato è l'esempio più rilevante dello sforzo attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente nel garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti necessari per considerare il formatore-docente, soggetto qualificato per svolgere tale ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Implicito il possesso della conoscenza, in capo a chi svolge il ruolo di docente, per quanto concerne l'elemento dell'esperienza, in questo caso viene ad esserne garantito il possesso dalla quantità di ore di attività svolta, significative non solo sul piano del volume (circa 30 ore per annualità), ma in particolare in merito all'attualità ed aggiornamento delle conoscenze, fattore garantito dalla necessità di dover documentare, oltre alla quantità di ore previste, lo svolgimento di queste avvenuto negli ultimi 3 anni, da calcolare a ritroso a partire dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (che ricordiamo essere 12 mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso in G.U.).

Aspetto importante da non sottovalutare, l'indicazione relativa «all'area tematica oggetto della docenza» che, significativamente differente dalla dicitura «materia di salute e sicurezza sul lavoro», presente in alcuni degli altri Criteri, prevede la dimostrazione documentata dello svolgimento della attività di docenza (per l'intero quantitativo di ore previsto), non su un più ampio campo tematico quale la salute e sicurezza, ma bensì un più preciso e mirato ambito di intervento relativo, appunto, alla specifica area tematica oggetto dell'insieme delle ore di docenza svolte (un richiamo questo, assolutamente coerente con la suddivisione in Aree tematiche prevista per la qualificazione).

Nel presente criterio, anche l'elemento della capacità didattica, pur necessario, viene ad essere sottointeso, in quanto considerato ricompreso nell'attività di docenza (anche se molto spesso risultata, tale correlazione, non così vera).

2° criterio

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Nel secondo criterio, l'impegno attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente, finalizzato a garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti necessari per considerare il formatore-docente soggetto qualificato, lo si evidenzia nell'aver condensato insieme l'elemento della conoscenza e quello dell'esperienza.

In coerenza con il primo criterio, nel secondo la scelta attuata vede riconoscere nel titolo di studio e nella specializzazione di questo, i due elementi relativi al possesso di quelle conoscenze e di quell'esperienza ritenute minimamente necessarie per poterne considerare il possessore, figura qualificata per lo svolgimento del ruolo di formatore-docente in materia di salute sicurezza sul lavoro.

Cogliendo l'equilibrio puntualmente rispettato in ogni criterio, si evidenzia come nel caso di conseguimento di laurea, al soggetto venga richiesto che le materie del proprio percorso di studi siano coerenti con quelle oggetto della docenza per la quale si richiede la qualificazione; condizione diversa invece a fronte di un titolo di più alto livello (post-laurea, master...) dove al soggetto si

richiede che le materie affrontate in tale percorso di studi, rientrino già solo nel più ampio campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Ampia ed articolata, invece, nel presente criterio è la gamma delle possibilità per poter acquisire (o anche solo dimostrare documentalmente di aver già acquisito) il terzo elemento minimo necessario per la qualificazione, rappresentato dalla capacità didattica. Su questo terzo aspetto, occorre invece porre un'adeguata attenzione analizzando in modo specifico ciascuna delle alternative. La diversificazione, difatti, non essendo basata sulla mera quantità di ore previste per ciascuna attività, richiede che si valuti nella sua complessità ognuna delle tipologie proposte.

L'offerta delle alternative tende a coprire un ampio raggio di modalità attraverso le quali giungere ad acquisire (o, come detto, dimostrare documentalmente di aver già acquisito) quelle minime capacità relative all'area didattica.

Due le alternative riferite alla propria attività pregressa come docente (che in questo caso non viene valutata sul piano dell'esperienza, ma bensì sulla capacità didattica). Se nella prima variabile, però, il riferimento va al tema specifico della salute e sicurezza, prevedendo per questo un numero inferiore di ore da dover dimostrare di aver svolto, nell'altra variabile, relativa sempre all'attività di docenza, il riferimento è rivolto ad un'area di insegnamento non specifica, considerando pertanto necessarie più ore di attività da doverne dimostrare lo svolgimento. Ricordando che in questa sezione è la capacità didattica ad essere ricercata, si comprende pienamente come possa essere stata posta sullo stesso livello (seppur con una mera gradazione di ore) l'attività svolta nell'ambito della specifica materia di salute e sicurezza ed una attività di docenza svolta, invece, in una «qualunque materia».

Per quanto riguarda le altre due alternative, la tipologia proposta di differenzia in modo sostanziale. Nell'una, difatti, si prevede che il soggetto frequenti (o dimostri di averlo fatto) un percorso formativo specifico mirato all'acquisizione delle nozioni di didattica o consegua (se non già conseguito) l'abilitazione all'insegnamento o un diploma triennale (così come un master) in Scienza della comunicazione. Importante non trascurare, in questo punto, che nel caso si sia orientati verso la frequenza al corso di formazione in didattica, tale corso (da frequentare o dimostrarne la frequenza), oltre alla durata minima di almeno 24 ore, sia corredato di esame finale; un aspetto questo che dovrà certamente essere portato ad evidenza mediante documentazione adeguata.

L'alternativa riferita, invece, all'attività di co-docente (o, meglio, con le parole del testo, di «affiancamento a docente»), ripropone la possibilità di aver svolto l'attività non necessariamente nell'ambito della materia di salute sicurezza, ma in «qualunque materia», tenuto conto sempre che lo scopo di tale attività, in questo punto, è la dimostrazione del possesso dei rudimenti minimi sul piano della capacità didattica (e non certo delle conoscenze in materia prevenzionale).

3° criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
b)	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Nel terzo criterio, l'impegno attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente, finalizzato a garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti necessari per considerare il formatore-docente soggetto qualificato, si orienta verso una tipologia ancora diversa dalle precedenti.

Nel terzo criterio, difatti, vengono ad essere posti in chiara evidenza i requisiti necessari per la dimostrazione del possesso di ciascun elemento (conoscenza, esperienza e capacità didattica), riducendo però, a confronto degli altri criteri, la gamma delle possibilità di scelta, almeno per quanto concerne l'elemento dell'esperienza, confermando invece le alternative presenti negli altri criteri.

L'elemento della conoscenza, nel criterio in commento, a differenza dei precedenti, non fa più riferimento ad un bagaglio culturale proprio (ottenuto con la docenza o con il percorso di studi), ma si rivolge a chi ha inteso acquisire specifiche ed approfondite conoscenze mediante la modalità più classica, rappresentata dalla frequenza di un percorso formativo qualificante (in quanto corredato di verifica finale dell'apprendimento).

L'attenzione su questo punto è da rivolgere essenzialmente su due aspetti di rilievo: - in primo luogo occorre evidenziare che la possibilità che viene data non si concentra esclusivamente sulla frequenza ad un unico corso di formazione, ma viene aperta la possibilità di poter raggiungere la complessiva durata minima di ore previste, attraverso la frequenza a più percorsi formativi (per i quali va inteso sussista per ciascuno l'obbligo di verifica finale dell'apprendimento); - secondo aspetto di attenzione, il vincolo introdotto riferito ai soggetti organizzatori del/dei percorsi formativi. Non allineandosi a quanto innovativamente previsto dall'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, sulla base del quale è stata data la possibilità a chiunque di organizzare percorsi formativi (rispettando, comunque, le regole previste dall'Accordo), gli estensori del documento della Commissione consultiva (parte integrante, nella forma di Allegato, del decreto interministeriale), hanno perseguito la strada già consolidata dei corsi di formazione qualificanti per i quali, ad oggi, è prevista una lista esaustiva di soggetti abilitati ad organizzare tali percorsi (di cui all'art.32, comma 4, del DLGS 81/08 s.m.).

L'elemento dell'esperienza, nel terzo criterio (identificato in corrispondenza della lettera «a»), richiede una propria specifica dimostrazione (non essendo condensato insieme all'elemento della conoscenza, come per i precedenti criteri). Seppur non così chiara la distinzione tra «esperienza lavorativa» o esperienza «professionale», con evidenza diretta emerge il vincolo della coerenza che tale esperienza deve avere; non solo, difatti, nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro (un limite che sarebbe stato assolutamente coerente), ma bensì nell'«area tematica della docenza», andando così a restringere e specializzare il campo.

Confermandosi in questo punto la chiara determinazione di voler alzare il livello della qualità dei docenti in materia di salute e sicurezza (obiettivo primario dell'introduzione di criteri di qualificazione della figura del formatore in materia prevenzionale), si ribadisce con determinazione anche l'orientamento al non voler più creare figure dalla competenza generalista, ma formatori-docenti che siano concretamente competenti nelle materie che insegnano, non limitando tale aspetto alla mera acquisizione di conoscenze, ma richiedendo un'esperienza sul campo mirata e funzionale alla propria area tematica di insegnamento.

Un passaggio questo di grande valore che senz'altro potrà andare a determinare alcuni problemi nell'individuazione dell'adeguata documentazione da fornire, vista la non sempre evidente diretta correlazione tra l'esperienza «lavorativa o professionale» svolta e una delle tre aree tematiche indicate (in sintesi: normativa, tecnica e relazionale) nei riguardi delle quali ottenere poi la qualificazione a figura di formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro. Nessun problema, invece, si può sicuramente ritenere possa discendere dal confronto tra l'«esperienza lavorativa» e l'esperienza «professionale», tenuto conto che entrambe concorrono al conseguimento del possesso

dell'elemento dell'esperienza, senza alcuna differenziazione sul piano della documentazione da fornire.

Riproposte in modo identico al secondo criterio, le alternative per la dimostrazione del possesso delle conoscenze didattiche (identificate in corrispondenza della lettera «b»), confermano la più ampia gamma offerta per poter acquisire tale elemento minimo necessario, se combinato con gli altri due, per la qualificazione.

4° criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
a)	almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
b)	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>
	precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i>
	corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Nel quarto criterio, l'impegno attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente, finalizzato a garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti necessari per considerare il formatore-docente soggetto qualificato, ripercorre sostanzialmente quanto già previsto per il terzo criterio.

A determinare la differenza tra il precedente criterio e quello in parola, è la combinazione diversa tra la quantità di ore (inferiore nel criterio precedente) relative alla frequenza del/dei corso/i di formazione per l'acquisizione (o dimostrazione) del possesso dell'elemento necessario

rappresentato dalla conoscenza. La diminuzione delle ore prevista per quanto concerne il percorso/i formativo/i – ponendo a confronto il terzo criterio con il quarto – trova un'inversione (finalizzata al mantenimento dell'equilibrio tra i requisiti richiesti per ciascun criterio), nella durata del periodo riferito all'«esperienza lavorativa» o all'esperienza «professionale» che, in questo quarto criterio è di sei mesi maggiore di quanto previsto nel precedente (identificata in corrispondenza della lettera «a»).

La scelta attuata sul punto dagli estensori del documento della Commissione consultiva (che ricordiamo essere parte integrante, nella forma di Allegato, del decreto interministeriale), mira ad offrire la possibilità, a chi da tempo svolge un'attività inerente la salute e sicurezza, di poter valorizzare al meglio tale esperienza, potendo ridurre lievemente la quantità di ore del corso/i di formazione, andando a considerare la maggior esperienza svolta sul campo (di almeno sei mesi in più), al pari di un più lungo tempo dedicato all'apprendimento delle conoscenze mediante formazione d'aula (quantificato in 24 ore in più).

Riproposte in modo identico, anche in questo criterio, le alternative per la dimostrazione del possesso delle conoscenze didattiche (identificate in corrispondenza della lettera «b»), viene ad essere confermata la più ampia gamma di offerte per poter acquisire tale elemento minimo necessario, sempre se combinato con gli altri due, per il riconoscimento della qualificazione a formatore-docente per la materia della salute e sicurezza sul lavoro.

5° criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Nel quinto criterio, l'impegno attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente, finalizzato a garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali ritenuti necessari per considerare il formatore-docente soggetto qualificato, si concentra su di una ancora diversa combinazione tra gli elementi.

La scelta del condensare insieme gli elementi della conoscenza e dell'esperienza, praticata nel secondo criterio, ritrova anche nel quinto la stessa modalità, invertendo però la relazione, andando a considerare che una significativa esperienza sul campo può ritenersi elemento di garanzia anche per quanto riguarda la conoscenza della materia.

Ritenuto, infatti, nel secondo criterio l'elevato percorso di studi garanzia sufficiente per poter ovviare alla mancanza di un'esperienza diretta lavorativa (o professionale), in questo quinto criterio se ne inverte il rapporto, richiedendo un significativo periodo di tempo (almeno tre anni) di attività.

L'attenzione che su questo punto deve essere posta, non diversa da quanto già visto nel terzo e quarto criterio (nei riguardi sempre dell'elemento dell'esperienza) è al campo nel quale l'esperienza si richiede sia stata svolta, al fine di poterla considerare elemento valido per la qualificazione. All'interno della materia della salute sicurezza su lavoro, si richiede, difatti, che l'esperienza «lavorativa o professionale» la si possa considerare coerente con una delle aree tematiche oggetto della docenza, riproponendosi anche in questo caso le problematiche sollevate nel terzo criterio relativamente alla difficoltà che si potrà presentare nel fornire la documentazione adeguata e sufficiente a dimostrare la coerenza tra l'attività lavorativa (o professionale) svolta e l'area tematica (o le aree tematiche) per la quale si richiederà la qualificazione di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non va, a tale riguardo, trascurata la possibilità, avendo documentazione sufficiente e puntuale, di potersi qualificare per più aree tematiche (in sintesi: normativa, tecnica e relazionale), pur sempre però dovendo dimostrare per ciascuna la coerenza tra l'attività lavorativa (o professionale) svolta e l'area tematica di riferimento.

Resta inteso che, per ogni area tematica per la quale verrà riconosciuta la qualificazione, il soggetto dovrà svolgere specifico percorso di aggiornamento nel rispetto delle scadenze previste.

6° criterio

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Nel sesto (ed ultimo) criterio, l'impegno attuato dagli estensori del sistema di qualificazione della figura del formatore-docente finalizzato, anche in questo caso, a garantire in ciascun profilo (nelle forme diverse) la sussistenza dei tre elementi minimi fondamentali necessari per considerare il formatore-docente soggetto qualificato, si orienta nuovamente verso la scelta di considerare l'elemento dell'esperienza a valore esaustivo anche per quanto riguarda l'elemento della conoscenza.

Differenziandosi dal quinto criterio, nel sesto il riferimento all'esperienza è rivolto, in maniera specifica, allo svolgimento del ruolo di RSPP e di ASPP.

In questo caso si è inteso recuperare l'esperienza maturata nello svolgimento del ruolo di una delle figure cardine della prevenzione aziendale, andando a declinare il tempo di esercizio dell'attività, ponendo una differenza (da considerare comunque minima) tra la durata prevista per il Responsabile (sei mesi) e quella prevista per l'Addetto (di un anno).

Considerato che il percorso formativo richiesto per l'esercizio del ruolo dell'Addetto è ridotto in confronto a quello del Responsabile – non tanto sul piano delle ore (comunque 24 ore in meno), ma principalmente sulla base delle materie affrontate (ricomprese nel complessivo modulo C) – la

differenza posta tra le due diverse quantità di ore relative all'esperienza da dimostrare, risulta quanto mai adeguata.

Il punto di attenzione, in questo caso, è rappresentato dalla coerenza richiesta tra il macro-settore Ateco sulla base del quale l'RSPP o l'ASPP hanno conseguito l'attestato di superamento del corso di formazione (necessario per loro svolgimento della loro funzione) e l'area tematica per la quale il formatore-docente intende vedersi riconosciuta la qualificazione.

Considerando l'esperienza svolta nell'esercizio del ruolo, garanzia sufficiente anche per quanto concerne la dimostrazione del possesso dell'elemento della conoscenza, la coerenza tra percorso formativo svolto (e quindi codice Ateco di riferimento, indicativo anche nel settore aziendale nel quale si è esercitata la funzione) con l'area tematica per la quale si intende vedersi riconosciuta la qualificazione per la figura di formatore-docente, in materia di salute sicurezza, è fondamentale.

Se sul punto specifico si registra il mancato riferimento al periodo nel quale tale esperienza debba essere stata fatta per considerarla valida, si può comprensibilmente arrivare a sostenere che il tempo di riferimento possa essere considerato partendo a ritroso da quando le disposizioni previste dal decreto interministeriale, del 6 marzo u.s. entreranno a tutti gli effetti in vigore (e, pertanto, come più volte indicato, al termine dei 12 mesi trascorsi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale che, come detto, si riferisce al 18 marzo u.s.).

Integrando le informazioni mancanti attraverso il recupero di disposti già in essere, si può comprensibilmente, anche in questo caso, sostenere che il tempo di esperienza che si dovrà documentalmente dimostrare, dovrà essere stato svolto in modo continuativo; principio questo utilizzato, e attualmente in vigore, per quanto riguarda l'esperienza triennale di insegnamento o professionale, richiesta ad oggi quale requisito valido (secondo la regola-ponte) ai docenti in materia di salute e sicurezza, impegnati nei percorsi formativi organizzati nel rispetto di quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (alla luce delle indicazioni chiarificative, tra cui proprio su questo specifico punto, fornite dalle Linee applicative, del 25 luglio u.s.). A coerenza, si aggiunge, ritenendo di non forzare il dettato degli estensori, silenti anche su questo aspetto, che ad integrazione della dimostrazione documentata dello svolgimento dell'attività di RSPP/ASPP dovrà anche essere fornita la prova di aver assolto agli obblighi di aggiornamento professionale previsti (nei termini e secondo le scadenze di riferimento).

Anche nel sesto criterio, come negli altri (escluso il primo), le alternative per la dimostrazione del possesso delle conoscenze didattiche, vengono ad essere riproposte in modo identico, confermando a pieno la scelta di offrire la più ampia gamma di possibilità per poter acquisire l'elemento minimo necessario della capacità didattica che, sempre se combinato con gli altri due, consente di potersi

vedere riconosciuta la qualificazione a formatore-docente, per la materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Il monitoraggio

Previsto nel documento redatto dalla Commissione consultiva (allegato, quale parte integrante, del decreto interministeriale del 6 marzo u.s.), e riproposto all'art.3 del decreto, il monitoraggio sull'applicazione di quanto disposto, in tema di qualificazione della figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene riservato, quale attività propria, alla stessa Commissione consultiva, finalizzandolo anche alla valutazione di una possibile attività di elaborazione di interventi migliorativi di maggior efficacia.

Chiari, nel testo, i tempi di realizzo di tale attività, tenuto conto che si fa riferimento ad un tempo successivo ai dodici mesi dalla «data di applicazione» del decreto, dovendo pertanto considerare l'effettiva entrata in vigore delle disposizioni e non della mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 18 marzo u.s.